



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
SEDICESIMA LEGISLATURA

**N. 3/XVI/A**

**SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148

Approvato dalla Prima Commissione  
il 6 maggio 2021

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente e relatore - LOI, Vice Presidente - SATTA Giovanni, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MAIELI - MANCA Ignazio - OPPI - TUNIS - ZEDDA Massimo

pervenuta il 18 maggio 2021

Lo schema di "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148", prevede l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'Amministrazione regionale sarda. Il testo si compone di quattro articoli e disciplina composizione e costituzione del Collegio e demanda alla legge regionale la disciplina di dettaglio relativa ai compensi, alla specificazione di alcune funzioni e competenze. L'istituzione di tale organo era già stata prevista dallo schema di norma di attuazione esitato dalla Commissione paritetica il 19 settembre 2017 e sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale con ordine del giorno approvato il 18 aprile 2018. Il testo è stato nuovamente sottoposto alla Commissione paritetica al fine di effettuare qualche modifica tecnica e trasmesso al Consiglio regionale per essere sottoposto ad un nuovo parere ex art. 56, comma secondo, dello Statuto speciale.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 gennaio 2021 ha trasmesso lo schema di Norma di attuazione alla Terza Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno.

La Terza Commissione permanente, analogamente alla volontà manifestata nella Legislatura precedente, nella seduta del 4 maggio 2021 ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo subordinandolo all'accoglimento della integrazione normativa che segue: "Il Consiglio regionale della Sardegna, organo legislativo della Regione rappresentativo del popolo sardo dotato di autonomia organizzativa, funzionale contabile e di bilancio ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ha facoltà di istituire con Regolamento interno un proprio organo di revisione nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia. Ai relativi oneri si provvede con risorse del bilancio del Consiglio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato".

La Prima Commissione coglie l'occasione per ribadire nuovamente l'importanza del riconoscimento della facoltà per il Consiglio regionale di istituire un proprio organo di revisione in una fonte normativa collocata tra le fonti di rango costituzionale e gli atti aventi forza di legge e approvata con un procedimento rinforzato, analogamente a quanto previsto per la Regione. Tale facoltà, peraltro, si evince anche dal combinato disposto dell'articolo 19 bis del decreto legge n. 138 del 2011 e dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La possibilità di istituire un proprio organo di revisione disciplinato con Regolamento interno

del Consiglio regionale è stata anche riconosciuta nella relazione illustrativa dello schema di norme di attuazione in discussione dalla stessa Commissione paritetica che, tuttavia, non ha integrato in senso conforme il testo né ha motivato il mancato recepimento della integrazione normativa proposta dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 91 del 18 aprile 2018.

Nella seduta del 6 maggio 2021 la Prima Commissione ha condiviso e ha fatto propria la integrazione normativa proposta dalla Terza Commissione e, auspicando la rapida approvazione del decreto legislativo, ha deliberato a maggioranza di proporre al Consiglio di esprimere parere favorevole sullo Schema di Norma di attuazione qualora integrato con la proposta disposizione aggiuntiva sopra riportata.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2021, ha approvato a maggioranza l'allegato parere sul provvedimento in oggetto ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno.

#### ALLEGATO 1

Parere sullo Schema di norma d'attuazione 3/XVI (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148)

Con nota del 22 gennaio 2021 il Presidente della Prima Commissione permanente ha trasmesso a questa Commissione lo Schema di norma d'attuazione 3/XVI (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148) per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno.

Nella scorsa legislatura la Terza Commissione permanente si era già pronunciata all'unanimità con voto favorevole su un precedente schema di norma d'attuazione (n. 5/XV) per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione raccomandando, in aderenza con quanto riconosciuto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'inserimento nel testo allora all'esame della previsione che il Consiglio regionale della Sardegna, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, funzionale e contabile, potesse istituire con Regolamento interno un proprio organo di revisione nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia.

Il parere della Terza Commissione, recepito interamente dalla Prima Commissione permanente, confluiva nell'ordine del giorno n. 91 approvato dall'Aula in data 18 aprile 2018.

Lo schema attualmente in discussione non accoglie la richiamata proposta di integrazione né, peraltro, pur riconoscendo esplicitamente in capo al Consiglio regionale la facoltà di istituire un proprio organo di revisione, motiva nella relazione illustrativa le ragioni giuridiche poste a fondamento del mancato recepimento. La Commissione paritetica, infatti, pronunciandosi riguardo alla definizione di competenza del collegio dei revisori determinata dal sistema delle fonti, si limita ad affermare che "occorre rilevare come il suo perimetro sia determinato, oltre che dalle norme di

attuazione dello Statuto, dalla legge nazionale e dalla legge regionale, anche dal possibile futuro esercizio del potere regolamentare del Consiglio regionale della Sardegna. Difatti il Consiglio regionale, seguendo l'indicazione esplicitamente contenuta nel richiamato articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha la facoltà di istituire un proprio organo di revisione, avente competenza sulla regolarità contabile, finanziaria, ed economica della gestione dell'organo legislativo sardo".

Ciò premesso e considerato, la Terza Commissione permanente

VISTO l'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ai sensi del quale "Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione";

VISTO l'articolo 19 dello Statuto speciale ai sensi del quale "Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti";

VISTO l'articolo 72 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

CONSIDERATA la particolare natura delle norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale quale fonte atipica, rafforzata e interposta tra la legge costituzionale e la legge ordinaria, dotata di una sfera di competenza riservata e separata, a cui la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, tra l'altro, la possibilità di assumere un contenuto praeter legem al fine di integrare le norme statutarie;

CONSIDERATO che, analogamente a quanto previsto per la Regione, permangono le ragioni giuridiche di chiarezza e completezza della disciplina volte al riconoscimento nelle norme di attuazione della facoltà anche per il Consiglio regionale di istituire un proprio organo di revisione con compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'organo legislativo sardo,

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento della seguente integrazione normativa:

All'articolo 1 dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente:

"1 bis. Il Consiglio regionale della Sardegna, organo legislativo della Regione rappresentativo del popolo sardo dotato di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e di bilancio ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ha facoltà di istituire, secondo le norme del proprio regolamento interno, un proprio organo di revisione nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia. Ai relativi oneri si provvede con risorse del bilancio del Consiglio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.".



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Levo Trisolini,*

Le trasmetto, al fine di acquisire il parere del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 56, comma secondo, dello Statuto, lo schema di decreto legislativo concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148", approvato dalla Commissione paritetica in data 23 gennaio 2020.

*Setti,*

On. Prof. Francesco Boecia

---

On. Avv. Michele PAIS  
Presidente del Consiglio Regionale  
della Sardegna  
(presidenza16@pec.crsardegna.it)

**Schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148”.**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

#### **Art. 2 Composizione e costituzione del Collegio**

1. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.
2. I componenti del Collegio non possono far parte dell’elenco per l’estrazione successiva a quella dell’esercizio del mandato.
3. La costituzione del Collegio è disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

#### **Art. 3 Disciplina integrativa delle funzioni**

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e può dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.

#### **Art. 4 Disposizioni finanziarie**

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148”.**

### **Relazione illustrativa**

Il presente Decreto prevede l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Il collegio, per espressa previsione normativa, è un organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente in cui è istituito e opera in stretto raccordo con la sezione di controllo della Corte dei Conti. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che ha previsto l’istituzione di tale Collegio, ha chiarito, nella sentenza n. 198/2012, che l’art. 14 mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 166).

Ad avviso della Corte, “si tratta, sostanzialmente, di un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. E tale collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui “la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge” è accertata dalla Corte dei conti “anche in base all’esito di altri controlli”.

L’art. 19 bis del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che l’attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, nelle regioni ad autonomia differenziata, avvenga nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L’articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", ha precisato ulteriormente le funzioni del collegio dei revisori dei conti regionali.

Di rilievo, ai fini della corretta delimitazione dei compiti del collegio, la previsione normativa ivi contenuta per la quale il controllo del collegio si estende a tutti gli ambiti organizzativi della Regione, "compreso il consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione".

Pur dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa (esclusiva) in materia di ordinamento dei propri uffici, si è ritenuto di prevedere con norme di attuazione l'istituzione dell'Organo di controllo interno, le sue funzioni fondamentali e i requisiti essenziali dei suoi componenti, rinviando alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la determinazione dei compensi, la disciplina integrativa di specifiche funzioni e quella di dettaglio del procedimento di nomina.

Circa la definizione di competenza del collegio dei revisori determinata dal sistema delle fonti, occorre rilevare come il suo perimetro sia determinato, oltre che dalle norme di attuazione dello Statuto, dalla legge nazionale e dalla legge regionale, anche dal possibile futuro esercizio del potere regolamentare del Consiglio Regionale della Sardegna.

Difatti il Consiglio Regionale, seguendo l'indicazione esplicitamente contenuta nel richiamato articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha la facoltà di istituire un proprio organo di revisione, avente competenza sulla regolarità contabile, finanziaria, ed economica della gestione dell'organo legislativo sardo.

Il Decreto si compone di quattro articoli che, di seguito, si illustrano.

L'articolo 1 istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna, definendo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, le funzioni di organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

L'articolo 2 disciplina la composizione del Collegio dei revisori dei conti, stabilendone la costituzione con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale; stabilisce, in particolare, che l'organo sia composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti. E' previsto, altresì, che i componenti durino in carica tre anni e non possano far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato. Il medesimo articolo 2 inoltre sancisce, al comma 4, il collegamento tra i controlli interni all'amministrazione regionale e quelli esterni della Corte dei conti, prevedendo che le funzioni del Collegio siano svolte in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede che con legge regionale possano essere determinati i compensi dei componenti e possano essere stabilite norme integrative di funzioni e competenze del Collegio.

L'articolo 4, infine, attribuisce alla Regione le spese di funzionamento del Collegio, precisando, come richiesto puntualmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.